



UNIVERSITÀ
di VERONA

Decreto

“Servizio di gestione dei rifiuti speciali per l’Università di Verona” CIG 8566508A07 (APP. LOG-2027)
Esecuzione sentenza TAR Veneto n. 1216/2021 pubb. il 13.10.2021 per il subentro nel contratto di Eco Eridania S.p.A. a Wasteam S.r.l.

LA DIRIGENTE
Responsabile del C.d.R.
Direzione Tecnica e Logistica

VISTO lo Statuto dell’Università di Verona;

VISTO il Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTA la Legge 120/2020 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale» (*Decreto Semplificazioni*);

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, approvato con D.R. 1315/2017, ed in particolare l’art. 3, comma 1, lettera a) e l’art. 48 comma 2 lett. d);

DATO ATTO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20.12.2019 ha approvato il Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 2020 e Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale 2020 – 2022 (delibera n. 3), l’aggiornamento del Programma Edilizio Triennale per gli anni 2020-2022 con l’Elenco annuale dei lavori 2020 (delibera n. 10) ed il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2020 e 2021 (delibera n. 11);

PREMESSO che:

- all’esito di procedura negoziata telematica, con proprio decreto n. 2362/2021 prot. 144725 del 18.03.2021, l’appalto in oggetto è stato aggiudicato a Wasteam S.r.l., C.F. e P.IVA 04328480407 sede in Rimini (RN), in quanto miglior offerente;
- il contratto a misura, rep. n. 2280/2021 prot. 155955 del 31.03.2021, è stato stipulato per la durata di due anni, decorrenti dal 01.04.2021, e per l’importo di Euro 184.797,00 + IVA, di cui Euro 200,00 per oneri per la sicurezza per rischi interferenti;
- Eco Eridania S.p.A., classificatasi seconda in graduatoria, ha promosso ricorso innanzi al TAR Veneto, Reg. Ric. 433/2021, al fine di ottenere:
 - l’annullamento dell’aggiudicazione dell’appalto a Wasteam S.r.l. e di ogni atto presupposto, connesso e conseguente;
 - la declaratoria dell’inefficacia del contratto stipulato con Wasteam S.r.l.;
 - il subentro di Eco Eridania S.p.A. nel contratto d’appalto;
- il TAR Veneto con Sentenza n. 1216/2021 pubblicata il 13.10.2021, ha accolto il secondo motivo del ricorso, assorbendo anche il rilievo del terzo, e ha dichiarato annullati i provvedimenti impugnati, l’inefficacia del contratto di appalto stipulato con Wasteam S.r.l. e il subentro nello stesso di Eco Eridania S.p.A., ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 104/2010, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della sentenza;

CONSIDERATO che deve essere data esecuzione alla sentenza affidando - a far data dal 12.11.2021 - il “Servizio di gestione dei rifiuti per l’Università di Verona” alla ditta Eco Eridania S.p.A., C.F. e P.IVA 03033240106 con sede in Arenzano (GE), che subentra nel contratto d’appalto stipulato con Wasteam S.r.l.;



PRESO ATTO, dalla relazione del Responsabile del Procedimento (dott. Pierfrancesco Terranova) in data 04.11.2021 e conservata in atti d'ufficio, che:

- l'importo offerto in sede di gara da Eco Eridania S.p.A., per la durata di 24 mesi, è di Euro 187.083,00 di cui Euro 200,00 per oneri per la sicurezza per rischi interferenti;
- l'importo dei costi della manodopera dichiarati in sede di gara è congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche del servizio in appalto;
- Eco Eridania S.p.A. è in possesso dei requisiti e delle capacità di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e che in capo alla stessa non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80 del medesimo decreto e le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;
- la società ha la disponibilità di due impianti autorizzati sia al recupero/messa in riserva che smaltimento/deposito preliminare per ogni tipologia di rifiuto oggetto dell'appalto;
- nel contratto, in conformità a quanto previsto nell'art. 2 del Capitolato d'onori – parte amministrativa, dovrà essere introdotta la clausola che sottopone l'appaltatore ad un periodo di prova di sei mesi;
- con riferimento al contratto attualmente in corso con Wasteam S.r.l., il Direttore dell'Esecuzione (dott.ssa Sara Costa) ha stimato che il consuntivo del contratto a misura dall'01.04.2020 all'11.11.2021 è pari ad Euro 73.123,64 a cui vanno aggiunti Euro 58,33 per oneri per la sicurezza per rischi interferenti (7/24 di € 200,00);
- l'importo del contratto da stipulare per il periodo dal 12.11.2021 al 31.03.2023 con Eco Eridania S.p.A. ammonta a 113.820,82 oltre IVA, dato dalla somma di Euro 113.679,15 (rimanenti quantità per servizi e accessori moltiplicate per i corrispondenti prezzi unitari offerti dalla ditta) e di Euro 141,67 per oneri per la sicurezza per rischi interferenti (17/24 di € 200,00);
- a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha comportato dapprima un rallentamento nell'attività di ricerca e a seguire una rapida ripresa, i quantitativi degli smaltimenti dei rifiuti chimici previsti in sede di gara sono stati ampiamente superati, ma il DEC ha stimato che ne dovranno essere smaltite ulteriori quantità in misura pari a: kg 60 per CER 09.01.01 – kg 1.500 per CER 15.02.02 – kg 3.500 per CER 16.05.06 – kg 1.000 per CER 16.05.09. Il prodotto di tali quantitativi moltiplicati per i corrispondenti prezzi unitari offerti da Eco Eridania S.p.A., ammonta a Euro 22.110,00 oltre IVA;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, qualora ve ne sia la necessità, è possibile aumentare le prestazioni fino a concorrenza del quinto del contratto originario e che, conseguentemente, per quanto sopra evidenziato, l'importo del contratto a misura da stipulare con Eco Eridania S.p.A. sarà pari ad Euro 135.930,82 oltre IVA, dato dalla somma di Euro 113.820,82 e di Euro 22.110,00;

VISTO l'art. 15 comma 2 del citato Regolamento di Ateneo per l'amm.ne, la finanza e la contabilità, che dispone l'autonomia gestionale delle strutture di servizio e pertanto la competenza ad autorizzare la spesa è del responsabile del Centro di responsabilità;

DECRETA

Art. 1) di dare esecuzione alla Sentenza del TAR Veneto n. 1216/2021 pubblicata il 13.10.2021, che ha annullato l'aggiudicazione a Wasteam S.r.l. e dichiarato inefficace il contratto di appalto in corso di esecuzione con Wasteam – a decorrere dal 12.11.2021 - disponendo – dalla medesima data - il subentro nel contratto d'appalto relativo al "Servizio di gestione dei rifiuti speciali per l'Università di Verona" CIG



8566508A07 (APP. LOG-2027) della ditta Eco Eridania S.p.A., C.F. e P.IVA 03033240106, con sede in Arenzano (GE);

Art. 2) che l'importo del contratto, tenendo conto dell'estensione delle quantità relative allo smaltimento dei rifiuti chimici, da stipularsi con Eco Eridania S.p.A., aggiudicataria a far data dal 12.11.2021, sarà pari a Euro 135.930,82 + IVA (Euro 165.835,60 compresa IVA) e avrà durata dal 12.11.2021 al 31.03.2023, e che i prezzi unitari offerti dalla ditta in sede di gara costituiranno l'elenco prezzi contrattuali;

Art. 3) di autorizzare e imputare la spesa contrattuale di Euro 165.835,60 IVA inclusa, sul budget degli esercizi contabili 2021-2023 nell'ambito degli stanziamenti previsti dal Programma forniture e servizi sul budget UA.VR.020.DTASE.B-GESTIM - B-Gestione, manutenzione immobili e impianti - Voce COAN CA.C.CB.08.04.03 Smaltimento rifiuti nocivi, che presenta la sufficiente disponibilità.

Il presente decreto è trasmesso telematicamente per i provvedimenti di competenza alla Direzione Amministrazione e Finanza.

LA DIRIGENTE
dott.ssa Elena Nalesso

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell'Università di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.